
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Domanda nuova ed accettazione del contraddittorio.

Il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto - che è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non essendo riservata alle parti l'eccezione di novità della domanda - non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione. A quest'ultimo fine, l'apprezzamento della concludenza del comportamento della parte va effettuato dal giudice attraverso una seria indagine della significatività dello stesso, senza che assuma rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, nè potendosi attribuire, qualora questa sia formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, valore concludente al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.1.2014, n. 987

...omissis...

2.1. Si evidenzia che correttamente la censura andava veicolata invocando la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il che tuttavia non rende inammissibile la censura, facendosi comunque valere un vizio della decisione impugnata astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia (Cass., sez. un., 24

luglio 2013, n. 17931; Cass. 29 agosto 2013, n. 19882; Cass. 21 gennaio 2013, n. 1370).

2.2. Il motivo è fondato.

In un procedimento, come quello all'esame, pendente alla data del 30 aprile 1995 - per il quale trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 - l'introduzione di domanda nuova con l'atto di riassunzione a seguito di sentenza ex art. 354 c.p.c. è inammissibile, a meno che non vi sia accettazione del contraddittorio al riguardo, accettazione che, nella specie, non viene neppure allegata.

Si evidenzia che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22 maggio 1996, n. 4712, hanno affermato il principio, reiterato anche in sentenze successive di legittimità, secondo cui, con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995, come quello all'esame - per il quale trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla "novella" di cui alla L. n. 353 del 1990 (D.L. n. 432 del 1995, art. 9, convertito nella L. n. 534 del 1995) -, **il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto - che è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non essendo riservata alle parti l'eccezione di novità della domanda - non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione. A quest'ultimo fine, l'apprezzamento della concludenza del comportamento della parte va effettuato dal giudice attraverso una seria indagine della significatività dello stesso, senza che assuma rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, nè potendosi attribuire, qualora questa sia formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, valore concludente al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza.**

Il principio affermato dalle Sezioni Unite va applicato, a maggior ragione, anche all'ipotesi, come quella in esame, in cui la domanda nuova venga proposta in primo grado dopo che il giudice di appello, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione al primo giudice, atteso che in tal caso l'atto di riassunzione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza instaurato (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2562; nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, v. Cass. 23 maggio 2013, n. 12719), con la precisazione che i precedenti richiamati dai controricorrenti (Cass. 20 settembre 1977, n. 4027; Cass. 16 aprile 1991, n. 4045; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9671; Cass. 18 gennaio 2006, n. 821), cui va aggiunta la più recente sentenza Cass. 5 gennaio 2011, n. 223, si riferiscono alla diversa ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente, in relazione alla quale, peraltro, si segnalano precedenti in senso conforme all'impostazione qui seguita (Cass. 27 luglio 2006, n. 17097; nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, v. Cass. 19 marzo 2008, n. 7392).

2.3. Alla luce di quanto precede la domanda in questione, stante la sua novità, è inammissibile.

3. Con il secondo motivo, lamentando "Violazione dei principi in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e di affidamento ex artt. 1337 e 1338 c.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3", la ricorrente assume che la Corte di merito, nel condannare xxxx al risarcimento del danno, sarebbe incorsa in un evidente errore di diritto, muovendo dall'assunto che la mancata dichiarazione, nel rogito di compravendita, da parte del predetto, del suo stato di coniuge in regime di comunione legale dei beni concreti un comportamento illecito, laddove, invece, come affermato pure nella sentenza impugnata, è onere del retraente di un fondo rustico verificare tempestivamente presso i registri immobiliari e dello stato civile l'eventuale rapporto di coniugio dell'acquirente del fondo e il regime patrimoniale che lo riguarda, il che escluderebbe ogni obbligo di detto acquirente in relazione a tale dichiarazione e nessun addebito potrebbe, quindi, essergli imputato per l'omessa menzione del proprio status di coniuge in regime di comunione dei beni.

3.1. L'accoglimento del primo motivo assorbe evidentemente l'esame del secondo motivo del ricorso.

4. Con il terzo motivo, denunciando "Violazione dell'art. 336 c.p.c. e dei principi in tema di onere della prova - art. 2697 c.c. e n. 166 c.p.c..

Con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", la ricorrente censura il rigetto della domanda risarcitoria proposta da V. L. e Sp.Ma. in relazione ai danni determinati dal taglio del bosco cui aveva proceduto, incassando un cospicuo corrispettivo, l'originaria parte attrice, allorchè, in virtù della sentenza di primo grado, aveva ottenuto la provvisoria disponibilità del fondo di cui si discute.

Assume la xxxx che, essendo pacifica in causa la circostanza del taglio del bosco, ammessa ex adverso, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare provato il lamentato danno e procedere, quindi, alla sua liquidazione con l'ausilio di un CTU. 4.1. Il motivo va disatteso.

4.2. Anzitutto va evidenziato, da un lato, che la violazione delle norme processuali andava veicolata correttamente con l'art. 360 c.p.c., n. 4 e al riguardo si rinvia a quanto già osservato nel paragrafo 2.1., e, dall'altro, che l'onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - valido, oltre che per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, anche per quello di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 - sussiste pure quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum, in quanto non contestata (Cass., ord., 23 luglio 2009, n. 17253), rilevandosi che il ricorso difetta di autosufficienza, in relazione alle questioni prospettate nel motivo all'esame, posto che la parte ricorrente, nell'assumere che "le prove del danno ... erano agli atti del giudizio", si è limitata a far riferimento ad alcuni documenti e alla comparsa di costituzione dei sigg. V., senza riportare testualmente il contenuto dei documenti e dell'atto che assume essere stati trascurati o sostanzialmente non correttamente valutati dal giudice di merito (v. ricorso p. 17).

4.3. Va poi rilevato che l'unico quesito articolato in relazione al motivo all'esame è inammissibile.

Ed invero, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il quesito inerente ad una censura in diritto - dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere, dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la

regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo (Cass. 7 marzo 2012, n. 3530; Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 5659).

In particolare il quesito di diritto deve compendiare la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. La mancanza - come nel caso all'esame - anche di una sola di tali indicazioni nel quesito di diritto rende inammissibile il motivo cui il quesito così formulato sia riferito (Cass., ord., 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in motivazione).

4.4. per quanto riguarda la ricostruzione fattuale, pure censurata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza peraltro che la ricorrente abbia al riguardo formulato il cd. quesito di fatto o momento di sintesi conformemente ai requisiti prescritti dall'art. 366 bis c.p.c., nell'interpretazione che di tale norma ha fornito il "diritto vivente" (v., ex plurimis, Cass. 16 luglio 2007, n. 16002; Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 novembre 2011, n. 24255), questa Corte ritiene che la motivazione non sia sul punto nè incongrua nè contraddittoria, come sostiene invece la V., ma che trattasi di valutazioni di merito effettuate dalla Corte di appello - che ha, sia pure sinteticamente, ritenuto sfornite di prova le deduzioni dei coniugi V. Sp. al riguardo - incensurabili in questa sede, in cui non può richiedersi la rivalutazione del materiale probatorio.

Questa Corte ha, infatti, più volte affermato il principio - che va qui ribadito - secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).

5. Con il quarto motivo, lamentando "Violazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di oneri delle spese giudiziali con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia disposto la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.

5.1. L'accoglimento sia pure parziale (in relazione al primo motivo) del ricorso assorbe l'esame del quarto motivo, rimanendo travolta la sentenza della Corte di merito per quanto riguarda le spese.

6. Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso va accolto in relazione al solo primo motivo.

7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata

va cassata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, va dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria avanzata in sede di riassunzione xxxxx

8. Ritiene questa Corte di dover integralmente compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e dei gradi di merito, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, sussistendo giusti motivi al riguardo, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate e del solo parziale accoglimento del ricorso.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il terzo, assorbiti il secondo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata in sede di riassunzione da xxxxx

compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014